

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **318/1983** (ECLI:IT:COST:1983:318)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **22/06/1983**; Decisione del **30/09/1983**

Deposito del **18/10/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14676**

Atti decisi:

N. 318

ORDINANZA 30 SETTEMBRE 1983

Deposito in cancelleria: 18 ottobre 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 295 del 26 ottobre 1983.

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643 e succ. modif. (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sul ricorso proposto dalla S.r.l. "Venezia", iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 1979.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Cremona - con ordinanza emessa il 12 dicembre 1978 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni (in materia d'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), per pretesa violazione degli artt. 3, 42 e 53 Cost.: deducendo in tal senso che l'INVIM colpirebbe "incrementi verificatisi soltanto per effetto della svalutazione", né vi porrebbe adeguato compenso con le "detrazioni previste dall'art. 14 del suddetto d.P.R. come sostituito dall'art. 8 della legge 16 dicembre 1977 n. 904"; ed aggiungendo, in particolar modo, che gli impugnati artt. 2 e 3 violerebbero il principio costituzionale d'eguaglianza, nonché l'art. 42 Cost., dal momento che la persona fisica verrebbe "colpita dall'imposta solo in occasione di un trasferimento", mentre "quella che si è associata con altra per formare una società" sarebbe incisa "anche se conserva i suoi beni per un decennio";

ritenuto, inoltre, che nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che l'impugnazione dell'art. 2 non è rilevante ai fini del giudizio a quo, dal momento che nella specie non si tratta - come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione - di trasferimento o di conferimento del diritto di proprietà (ovvero di altro diritto reale), bensì di "applicazione dell'imposta per decorso del decennio", ai sensi del successivo art. 3; e che, del pari, si dimostra manifestamente inammissibile l'impugnazione dell'art. 14, poiché l'articolo stesso, già dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 126 del 1979, è stato quindi soppresso dall'art. 1 del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2);

considerato, d'altronde, che anche sulla predetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972 la Corte si è successivamente pronunciata nel senso della non fondatezza, mediante la sentenza n. 239 di quest'anno.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., sollevata con l'ordinanza predetta.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.